



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 10 luglio 2014
Prot. n. 25/MN/Osservatorio

Ai Signori:

- Responsabili OO.TT.NN.
- Presidenti C.R.A. e C.P.A.
- Presidenti Sezioni
- Rappresentanti A.I.A. presso Giudici Sportivi e Commissioni Disciplina FIGC
- Responsabile Commissione A.I.A. Esperti Legali
- Responsabile Osservatorio sulla violenza agli arbitri

Loro Sedi

Presidente Federale

Sede

e, per conoscenza:

Oggetto: Violenza agli ufficiali di gara – Strumenti di contrasto - Stagione sportiva 2014/2015 – aggiornamenti

Con l'inizio della stagione sportiva 2014/2015, si rammentano gli strumenti di contrasto al fenomeno della violenza agli ufficiali di gara utili ad ottimizzare ed uniformare i vari interventi di pertinenza.

1) L'applicazione delle sanzioni sportive in caso di condotte violente a danno degli ufficiali di gara: l'attività dei Rappresentanti A.I.A. presso gli organi disciplinari federali

Si rammenta ai Colleghi all'uopo incaricati di prestare attenzione affinché si applichino ai soggetti responsabili di condotte violente ai danni degli ufficiali di gara tutte le sanzioni previste da Codice di Giustizia Sportiva, come primo deterrente per reprimere future condotte violente.

Pag. 1 a 4

L'art. 19, comma 6°, del Codice di Giustizia Sportiva, prevede che, “*per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile*”: rilevante dunque la possibilità di applicare – oltre alla squalifica a tempo – anche la sanzione.

Sempre in ipotesi di condotte violente contro gli ufficiali di gara, la sanzione minima è di otto giornate di squalifica (art. 19, comma 4°, Codice Giustizia Sportiva).

Infine, per le fattispecie più gravi, è ora facoltà dello stesso Giudice Sportivo disporre nella stessa delibera, oltre alla squalifica nella misura massima di cinque anni, anche la preclusione del tesserato colpevole alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (così ridefinita, al comma 3° del citato art. 19 C.G.S., la precedente “radiazione”).

2) L'Osservatorio permanente A.I.A. sulla violenza agli arbitri

Si è recentemente provveduto ad informare relativamente alle risultanze del lavoro sin qui svolto, anche per dare la giusta rilevanza alla collaborazione degli addetti ai lavori.

Si rammenta succintamente l'iter da seguire:

- a) la segnalazione va effettuata esclusivamente con l'allegato prospetto, opportunamente ottimizzato.
- b) I campi *CRA*, *DATA*, *CATEGORIA*, *SEZIONE*, *SOGGETTI COINVOLTI* e *TIPO DI VIOLENZA* ammettono valori predefiniti che sarà possibile selezionare attraverso l'apposita casella a discesa, ottenibile cliccando sul triangolino che appare in basso a destra nella cella, una volta selezionata.
- c) Stesso discorso per il campo *ATTIVITA'*, che è stato aggiunto, e che prevede l'immissione della squalifica arbitro, assistente, osservatore o organo tecnico.
- d) La tabella è stata inoltre integrata a destra con un campo *NOTE* dove sarà possibile integrare la segnalazione con qualsiasi ulteriore tipo di informazione.
- e) soltanto in caso di episodi di violenza a danno degli ufficiali di gara che comportino danni fisici accertati, nell'immediatezza dei fatti, da presidi ospedalieri di Pronto Soccorso deve essere fatta una comunicazione telefonica immediata e comunque non oltre le 24 ore dalla data della gara, al Responsabile dell'Osservatorio Filippo A. Capellupo (cell. 393.2702966), il quale seguirà tutto l'iter, adottando ogni opportuna iniziativa;
- f) in ogni caso, la segnalazione con il prospetto va effettuata ogni settimana, di norma entro il primo venerdì successivo alla data di adozione del provvedimento disciplinare di primo grado (si consiglia di coordinare tale attività con il Rappresentante A.I.A. presso i Giudici Sportivi, che ha ovvia contezza degli episodi di violenza e dei provvedimenti adottati);
- g) la segnalazione con il prospetto va inviata:
 - dagli OO.TT.NN. (per gli episodi avvenuti in gare da essi designate) con mail all'Osservatorio (all'indirizzo osservatoriovioolenza@aia-figc.it) e, per conoscenza, alla Sezione di appartenenza dell'associato coinvolto;
 - dalle Sezioni (per gli episodi di propria competenza), con mail all'Osservatorio (all'indirizzo: osservatoriovioolenza@aia-figc.it) e al proprio Comitato Regionale o Provinciale;
 - dai Comitati Regionali e Provinciali (per gli episodi avvenuti in gare da essi designate), con mail all'Osservatorio all'indirizzo: osservatoriovioolenza@aia-figc.it.

A tal proposito si rammenta che la Segreteria dell'Osservatorio dell'AIA è a disposizione al numero **06.84915017**.

3) Il risarcimento del danno subito degli ufficiali di gara vittime di condotte violente: l'autorizzazione federale ad adire le vie legali

L'autorizzazione federale ad agire in sede giudiziale contro un altro tesserato in deroga alla c.d. "clausola compromissoria", è stata resa più agevole a seguito di quanto previsto nel Protocollo approvato dal Consiglio Federale nel settembre del 2011, ove è previsto che la stessa "*è valutata indipendentemente dalla entità della lesione, purché documentata con certificazione medica rilasciata da presidi sanitari di pronto soccorso*".

Pertanto, per gli ufficiali di gara che, riportati postumi fisici per effetto di condotte violente da parte di tesserati, intendono svolgere azione giudiziaria contro il responsabile si deve seguire il seguente *iter*:

- 1) nell'immediatezza dei fatti, l'ufficiale di gara colpito deve recarsi presso un **Pronto Soccorso ospedaliero per il rilascio del relativo referto medico (in sede federale non vengono tenuti in considerazione certificati di medici di base)**;
- 2) lo stesso deve, poi, presentare una richiesta scritta al proprio Presidente Sezionale, in cui indica succintamente i fatti e chiede espressamente l'autorizzazione ad adire le vie legali contro il tesserato nominativamente indicato, allegando copia:
 - a) del rapporto di gara e di eventuali supplementi, completo di distinte dei giocatori;
 - b) del comunicato ufficiale con la delibera del Giudice Sportivo (è sufficiente la delibera di primo grado);
 - c) del referto medico del Pronto Soccorso;
 - d) di ogni altro eventuale documento ritenuto utile (articoli di stampa, ulteriori certificati medici, fatture e/o preventivi per cure mediche, ecc.);
- 3) il Presidente Sezionale trasmette il tutto al Presidente del C.R.A. e del C.P.A., il quale prontamente invia la pratica, con il proprio parere, alla Segreteria dell'A.I.A. in Roma.

Si ricorda, infine, che tutta la pratica sopra descritta va svolta rapidamente, posto che **la querela va proposta entro 3 mesi dalla data del fatto** e che la Commissione Federale per adire le vie legali si riunisce, di massima, ogni 40/45 giorni.

4) L'assistenza legale garantita dall'A.I.A. agli ufficiali di gara vittime di condotte violente

Tale istituto è operativo per i casi di ufficiali di gara in possesso dell'autorizzazione federale ad adire le vie legali per violenze da parte di tesserati, per i casi di violenze subite da parte di terzi non tesserati (per cui non necessita l'autorizzazione federale) e per le altre ipotesi - eccezionali ed individuate di volta in volta dalla Presidenza nazionale - di associati parti in procedimenti giudiziari ed è strutturato secondo le modalità del Regolamento operativo pubblicato nell'Area riservata del sito istituzionale, cui si rimanda anche per la modulistica da utilizzare. A solo titolo indicativo, si riassumono, di seguito, le modalità attuative dell'Istituto:

- a) presso ogni Comitato Regionale o Provinciale, il Responsabile della Commissione Esperti Legali individua gli associati che esercitano la professione forense, con indicazione della specializzazione (civile, penale od entrambe), disponibili a prestare l'assistenza legale;
- b) l'associato in possesso dell'autorizzazione ad adire le vie legali è indirizzato dal Referente regionale e/o provinciale presso un avvocato al fine di sottoscrivere un mandato professionale scritto per l'assistenza giudiziaria in sede penale e/o civile contro il tesserato responsabile della condotta violenta;
- c) l'associato vittima di condotte violente da parte di terzi non tesserati, in presenza del necessario certificato medico rilasciato da un presidio ospedaliero di pronto soccorso e della delibera del Giudice Sportivo, chiede, tramite il Referente della Commissione Esperti Legali, autorizzazione al Presidente dell'A.I.A. e, ottenutala, procederà all'indicazione del legale con le stesse modalità di cui al precedente punto;

- d) in forza del predetto mandato, l'associato avrà diritto alla tutela professionale del legale senza alcun onere economico e l'avvocato si obbligherà a prestare la propria attività nell'ambito del vincolo volontaristico derivante dalla comune partecipazione all'Associazione;
- e) in ipotesi di esito infruttuoso del giudizio ovvero di non capienza economica da parte del terzo soccombente e, dunque, di mancato pagamento della prestazione professionale, l'A.I.A. verserà al legale il rimborso spese indennitario previsto dalla vigenti norme A.I.A. e con le modalità indicate dal predetto Regolamento operativo.

Si informa infine che, nell'ambito della tutela legale ad associati che hanno subito violenze fisiche, sono stati individuati degli associati professionisti del settore che, in sede giudiziale e qualora richiesta, provvederanno a fornire la relativa perizia medico-legale a titolo non oneroso.

Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete porre nella lettura e nell'attuazione di tutto quanto sopra descritto e vi saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE
Marcello Nicchi

